



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

ORDINANZA N. 17 DEL 18.7.2025 - protocollo generale nr. 1898-2025

Oggetto:	divieto di transito veicolare in via Cossano per i veicoli con sagoma di larghezza superiore a 2,30 mt. e/o con pieno carico superiore a 7 t. – dal 18.7.2025 al 30.11.2025
----------	---

IL SINDACO

PRESO ATTO della relazione in esito al sopralluogo della Polizia locale del 18.7.2025 sulla carreggiata che da via Cossano conduce a Cossano Canavese, che ha rilevato che il transito di taluni veicoli, oltre specifiche limitazioni, costituirebbe pregiudizio alla sicurezza e pericolo sia per la pubblica incolumità sia per l'utente della strada, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del tratto stradale indicato in prefata di via Cossano;

RILEVATO che, nelle more della manutenzione straordinaria programmata per il tratto stradale di via Cossano entro il corrente anno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità sia necessario limitare e regolare il traffico veicolare sul tratto stradale interessato in dispositivo;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la circolazione stradale con temporanea misura restrittiva che appare ragionevole e proporzionata al precipuo interesse pubblico;

VISTA la circolare 5.8.1993, n. 62 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori e in attraversamento dei centri abitati*;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

dal 18.7.2025 e fino al 30.11.2025, l'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, nel tratto stradale comunale di via Cossano, per la realizzazione del dettame in preambolo, per tutti i veicoli con sagoma di larghezza superiore a 2,30 mt. e/o con peso a pieno carico superiore a 7 ton., con la sola eccezione dei veicoli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE CHE

- 1-) la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale e alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
- 2-) la presente ordinanza sia resa nota agli utenti della strada interessata con segnaletica stradale verticale temporanea nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, oltre alla validità legale nel paragrafo susseguente;
- 3-) i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza sindacale è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, agli indirizzi internet

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=brgmsn1649> e

<https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi interessati del presente provvedimento;

INFORMA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Borgomasino, 18 luglio 2025



IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39